

**LOTTO 1**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OGGETTI D'ARTE**

**SEZIONE I - GIACENZA**

**SEZIONE II - MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE**

La presente polizza è stipulata tra

<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>
<b>Via Aldo Moro, n.52</b>
<b>40127 Bologna</b>
<b>80062590379</b>
<b>CIG</b>

e

<b><u>Società Assicuratrice</u></b>

**Durata del contratto**

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>xx/xx/2016</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>xx/xx/2018</b>

**Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati:**

<b>Alle ore 24.00 di ogni:</b>	<b>xx/xx</b>
--------------------------------	--------------

Il presente rischio è esente da sinistri nell'ultimo quinquennio.

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| a) | <b>Assicurazione</b>      | il contratto di assicurazione   |
| b) | <b>Polizza</b>            | il documento che prova l'assicurazione  |
| c) | <b>Contraente</b>         | il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero la Regione Emilia Romagna   |
| d) | <b>Assicurato</b>         | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione  |
| e) | <b>Società</b>            | l'impresa assicuratrice   |
| f) | <b>Premio</b>             | la somma dovuta dal Contraente alla Società   |
| g) | <b>Rischio</b>            | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne  |
| h) | <b>Sinistro</b>           | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa   |
| i) | <b>Indennizzo</b>         | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro   |
| l) | <b>Franchigia</b>         | somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile ed espressa in misura fissa |
| m) | <b>Scoperto</b>           | parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile   |
| n) | <b>Valore commerciale</b> | il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato   |

- o) **Stima accettata** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
- p) **Valore dichiarato** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
- q) **Deprezzamento** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
- r) **Terrorismo e/o sabotaggio** per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
- s) **Beni bibliografici** a titolo esemplificativo e non limitativo libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), supporti scrittori in pergamena e in carta, su microfilm o in formato digitale, codici e materiale cartaceo in genere, destinato allo svolgimento delle attività proprie dell'Assicurato, compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche
- t) **Beni Museografici ed Opere d'Arte** tutto quanto reperibile e non in specifici cataloghi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, cornici, dipinti, pitture, disegni, stampe, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere nessuna esclusa (ad esempio di monete, miniature, ecc.), medaglie, dischi, mobilio antico, candelieri, alari, materiale bellico

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio – buona fede – diminuzione del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative se applicate) in sede di regolazione del premio e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 - Durata del contratto – rinnovo - proroga**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 4 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 4/12 del premio annuale.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata biennale, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdetta la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 ss.mm. e ii), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

#### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m., del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., e della Direttiva della Regione Emilia-Romagna nr. 1521 del 28 ottobre 2013, "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.

Sui pagamenti in acconto, la società aggiudicataria dovrà operare la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010 e ss.mm. sull'importo al netto delle imposte dovute per legge; le somme trattenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale nei modi di legge.

L'Amministrazione si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltante ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **Art.5- Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale. L computo dei giorni decorre dalla data di ricezione della lettera da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

#### **Art.6- Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.7- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili, PEC in firma digitale) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, salvo che per quanto riguarda la comunicazione di recesso che deve essere inviata direttamente dal Contraente alla Compagnia e viceversa.

#### **Art. 8- Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.9- Foro competente**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **Art.10- Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.11– Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.

b) darne avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

#### **Art. 13 – Procedura per la valutazione del danno**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, salvo quanto previsto al precedente.

#### **Art. 14 – Mandato dei Periti liquidatori**

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Per le eventuali controversie, inerente la presente clausola, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente.

#### **Art. 15 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

#### **Art.16- Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del

Contraente e degli Assicurati dalla AON Intermediazioni Assicurative S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza

#### **Art.17 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 19 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.



## SEZIONE I - GIACENZA

### PARTITE / SOMME ASSICURATE

Somma assicurata complessiva a Primo Rischio Assoluto **€ 10.000.000,00= per evento ed anno assicurativo.**

Si assicurano opere d'arte, beni bibliografici e museografici, così come definito in polizza (enti di seguito convenzionalmente denominati cose assicurate, Opere, beni assicurati), ex artt.10 e 101 di cui al vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii., inclusi gli arredi dei musei, per opere conservate all'interno di qualsiasi edificio dell'Ente, uffici ed aziende a partecipazione dell'Ente, comprese opere conservate presso i Musei e Mostre permanenti.

I beni sono dislocati nel territorio del Contraente, sia presso uffici regionali sia presso – a titolo indicativo ma non esaustivo – uffici comunali e provinciali.

#### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati, che provochino la perdita, distruzione, danneggiamento degli oggetti stessi - durante il periodo di validità della presente assicurazione – a seguito di qualsiasi evento, eccetto quelli espressamente esclusi.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti consequenziali alle cose assicurate salvo quanto disposto dal seguente art. 3) "Esclusioni".

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di terremoto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

#### **Art. 2 – Casi di furto, rapina, scippo, estorsione, truffe e raggiri**

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, estorsione, truffe e raggiri, anche se iniziati dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per sinistro.

#### **Art. 3 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose, purché non causati da variazione di temperatura o di umidità derivanti da rotture degli impianti idraulici e/o di riscaldamento e/o di condizionamento;

- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, scrostatura, verniciatura, manutenzione in genere, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- h) gli ammanchi/furti o smarrimenti di qualsiasi genere rilevati anche in sede di inventario;
- i) i danni dovuti a rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili, oggetti fragili, avvenuti durante le operazioni di movimentazione delle opere, se effettuate da parte di personale non specializzato.

La Società non risarcisce inoltre i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, frane, valanghe.

#### **Art. 4 – Determinazione dell'indennizzo**

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100%.

Si conviene che qualora esista una stima degli oggetti d'arte redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e le parti convengono di attribuire a ciascuna opera e oggetto e bene il valore di cui alla stima, che in caso di sinistro è considerato valore della cosa al momento del sinistro.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

#### **Art.5 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 20 lettera f).

#### **Art. 6 – Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

#### **Art. 7– Limiti spaziali e temporali**

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nella presente Sezione, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l'altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti. La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra le sedi indicate in polizza. Solo in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:

- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 1.500.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di cellulare e scorta armata.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati.

La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di dolo, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d'arte.

#### **Art. 8– Esenzione imposte**

Qualora i beni assicurati con la presente polizza siano di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n 490 del 29/10/1999 sono da ritenersi esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983 e ss.mm.ii..

#### **Art. 9– Onorari dei periti e/o consulenti**

La Società rimborsa per ciascun sinistro in garanzia un importo pari al 5% del danno indennizzabile per le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

#### **Art. 10 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

#### **Art. 11 – Opere d'arte acquisiti durante il periodo di copertura**

Nel caso di acquisizione da parte del contraente /assicurato di nuove opere d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la società si impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a

tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati .

Il contraente assicurato si impegna a comunicare entro i 90 gg successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel su indicato limite del 10% verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa.

**Art. 12 – Tasso e calcolo del premio**

Il tasso finito da applicarsi alla somma assicurata complessiva per il calcolo del premio dovuto alla Compagnia viene stabilito nella tabella che segue; pertanto il premio annuo complessivo ammonta a:

Somma assicurata	Tasso pro-mille	Premio annuo finito €
10.000.000,00		

**CONDIZIONI PARTICOLARI ALLA SEZIONE I**  
**CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME CHE REGOLANO**  
**L'ASSICURAZIONE**

**I) Furto con destrezza**

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso. La garanzia è operante con il limite di Euro 50.000,00 per sinistro.

**II) Inondazioni ed alluvioni**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi – a parziale deroga dell'art. 3) esclusioni - numero 3) – quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, frane e valanghe.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 25.000,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno, somma maggiore di Euro 1.000.000,00.

**III) Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 3) esclusioni - numero 3 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni – La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 25.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno, somma maggiore di Euro 1.000.000,00.

**IV) Mezzi di chiusura dei locali**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno,

senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti sistemi antifurto, antintrusione, i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo del danno.

**V) Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**VI) Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

**VII) Surroga**

Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei Terzi eventualmente responsabili, fatta eccezione per il Contraente o suoi dipendenti.

**VIII) Precisazione terrorismo e/o sabotaggio**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da terrorismo e/o sabotaggio.

Sono pertanto a carico della Società i danni materiali e diretti che le opere assicurate subiscano a causa di atto di terrorismo e/o sabotaggio, così come definito nelle "Definizioni".

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana; di conseguenza, le relative controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00;

Il limite massimo di indennizzo è previsto nella misura del 40% della somma assicurata.

**IX) Restauratori, cornici, trasportatori e magazzini**

Ad integrazione di quanto stabilito all'art.7) – Limiti spaziali e temporali- della presente Sezione, la garanzia è estesa ad opere in deposito temporaneo presso restauratori, cornici, trasportatori e magazzini purché nell'ambito del territorio Regionale; qualora al di fuori, la copertura sarà prestata previa segnalazione alla Società.

La garanzia è prestata a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza. In caso contrario la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% sull'importo del danno.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

In tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:

- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;

- da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 1.500.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di cellulare e scorta armata.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati.

La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di dolo, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d'arte.

**X) Opere all'aperto per loro naturale uso e destinazione**

La garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, che potessero colpire le opere assicurate durante la loro esposizione all'aperto.

Ferme le esclusioni di cui all'art. 3) – Esclusioni – della presente Sezione, sono anche esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:

- ruggine e ossidazione ed in generale i danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
- guano, escrementi ed urine in genere;
- usura e deterioramento.

Inoltre le coperture assicurative prestate dalla presente polizza sono operanti con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed un minimo di euro 5.000,00, con il limite massimo di indennizzo di euro 50.000,00 per sinistro ed anno.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA